


# GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 9 marzo 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	" 72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.  
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari i supplementi straordinari sono fuori abbonamento.  
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

- Conversione in legge 27 aprile 1938 n. 661*
- REGIO DECRETO LEGGE 15 novembre 1937 XVI, n. 2618.  
Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Como . . . . . Pag. 930
- REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2619.  
Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma. . . . . Pag. 932
- REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2620.  
Modificazioni allo statuto della Regia università di Firenze. . . . . Pag. 933
- REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2621.  
Estensione alla Libia del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 463, contenente modificazioni al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale . . . . . Pag. 934
- REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2622.  
Estensione alla Libia del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, sul trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale . . . . . Pag. 935

### 1938

- LEGGI 17 gennaio 1938-XVI, n. 195.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1868, relativo all'aumento di un posto di grado 6° nel ruolo organico dei commissari consolari . . . . . Pag. 935
- LEGGI 17 gennaio 1938-XVI, n. 106.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero . . . . . Pag. 935
- LEGGI 17 gennaio 1938-XVI, n. 107.  
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931, relativo al riordinamento dei ruoli di gruppo A del sottopresso Commissariato generale dell'emigrazione . . . . . Pag. 936

### LEGGI 3 febbraio 1938-XVI, n. 108.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1942, recante proroga di termine per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo stipulati dai proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 e del 26 settembre 1933. . . . . Pag. 936

### LEGGI 3 febbraio 1938-XVI, n. 109.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane . . . . . Pag. 936

### LEGGI 3 febbraio 1938-XVI, n. 110.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di L. 15.000.000 per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno. . . . . Pag. 936

### REGIO DECRETO LEGGE 17 gennaio 1938-XVI, n. 111.

A agevolazioni tributarie a favore degli Istituti autonomi per le case popolari . . . . . Pag. 937

### REGIO DECRETO 31 gennaio 1938-XVI, n. 112.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione fatta allo Stato dal comune di Pingente (Istria). . . . . Pag. 937

### DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 marzo 1938-XVI.

Nomina di due membri del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria. . . . . Pag. 937

### DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 marzo 1938-XVI.

Nomina di due membri del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento. . . . . Pag. 938

### DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1938-XVI.

Infissione di una pena pecuniaria ai liquidatori della Cassa rurale di PP. « S. Donato V. M. » di Umbriatico. . . . . Pag. 938

### DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1938-XVI.

Determinazione del valore medio della cellulosa, per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale, agli effetti della sostituzione della tassa di scambio . . . . . Pag. 938

## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

### Ministero dell'interno:

R. decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza . . . . . Pag. 939

R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno, in dipendenza della istituzione di nuovi servizi . . . . . Pag. 939

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero delle finanze:** Diffida per smarrimento di quietanze di versamento di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% . . . . . Pag. 939

**Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:**

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ales, di Simaxis (Cagliari) e di Fonni (Nuoro). . . . . Pag. 939

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bernalda (Matera). . . . . Pag. 939

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di Ali Marina (Messina). . . . . Pag. 939

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Aiello del Sabato (Avellino) e di Laurino (Salerno). . . . . Pag. 940

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e di risparmio di Stridone (Pola). . . . . Pag. 940

Sostituzione del commissario straordinario della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino, con sede in Montecalvo Irpino, (Avellino) . . . . . Pag. 940

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi (Caltanissetta). . . . . Pag. 940

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino, con sede in Montecalvo Irpino (Avellino). . . . . Pag. 941

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa democratica cristiana di Bronte (Catania), in liquidazione . . . . . Pag. 941

## CONCORSI

### Ministero delle comunicazioni:

Diario delle prove scritte del concorso a 44 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili . . . . . Pag. 941

Diario delle prove scritte del concorso a 16 posti di vice-segretario nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili. . . . . Pag. 941

Concorso a 45 posti di grado 11° di 1ª categoria nel ruolo del personale direttivo postale telegrafico . . . . . Pag. 941

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1937-XVI, n. 2618.

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di approvare il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Como;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

E' approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Como, adottato con deliberazione del podestà dell'11 aprile 1936-XIV, in merito al quale sono intervenuti i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore delle belle arti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Un esemplare di detto piano costituito da 14 tavole in scala 1:5000, 2000, 1000, 500, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

E' approvato il regolamento annesso al presente decreto (allegato A) contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

E' stralciata a tutti gli effetti della presente approvazione la parte relativa alla sistemazione degli scali ferroviari.

### Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Como provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazione od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2350.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Como a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio centrale delle Stazioni di soggiorno cura e turismo. Inoltre il Ministro per i lavori pubblici, per quanto riguarda la tutela monumentale, paesistica ed artistica, provvederà di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

E' approvato il piano particolareggiato della zona Cortesella ed adiacenze per la cui esecuzione è assegnato il termine di anni tre, e che riguarda opere di risanamento igienico.

### Art. 3.

Per l'occupazione delle aree necessarie alla esecuzione piano regolatore, il Comune provvederà in confronto dei spettivi proprietari, a norma delle disposizioni del presente decreto o di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2350, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni annessi o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal Comune preventivi accordi tecnici e finanziari con le amministrazioni competenti.

#### Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle espropriazioni dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notificare ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari della intera zona o riuniti in Consorzio, secondo le norme estetiche edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali, o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.

5.9.1938 n. 1623 Art. 5. Variato con la legge

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dall'esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriandi è determinata sulla media del valore venale o dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati capitalizzato ad un saggio dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione delle indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che direttamente o indirettamente, mediamente o immediatamente dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

#### Art. 6.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile arbitrio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

#### Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Como, in seguito a richiesta del comune di Como, dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso e con i relativi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi, e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai cri-

teri di valutazione di cui al precedente articolo del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Como determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e d'immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriandi;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti dal presente decreto.

#### Art. 8.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano particolareggiato della zona Cortesella ed adiacenze compiute nel termine assegnato per l'esecuzione del piano stesso giusta l'ultimo comma del precedente art. 2 godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrapposte comunali e provinciale, sui fabbricati.

#### Art. 9.

Il comune di Como è autorizzato ad imporre ai proprietari di beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

#### Art. 10.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi oltre i contributi suindicati.

#### Art. 11.

E' vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio fuori del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza il permesso dell'autorità comunale, che avrà facoltà

di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto con i criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma con idonee garanzie l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acque, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

#### Art. 12.

Le tasse di registro e di trascrizione ipotecaria sugli atti di trapasso di immobili al comune di Como per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano particolareggiato della zona Cortesella ed adiacenze, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, sono stabilite nella misura fissa di L. 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.

#### Art. 13.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per i lavori pubblici e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

#### Art. 14.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata. Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentita ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tale caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.

#### Art. 15.

In quanto non disposto o modificato col presente decreto, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI  
— DI REVEL — BOTTAI.

Fisco, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1938 - Anno XVI  
Atti del Governo, registro 395, foglio 27. — MANGINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 2619.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 107;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2047 maggio 1936-XIV, n. 882;

Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle auto accademiche della Regia università predetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Roma, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498, è modificato in senso che dopo l'art. 178 sono aggiunte le norme relative alla Scuola di perfezionamento in studi coloniali:

« Scuola di perfezionamento in studi coloniali.

#### Art. 179.

La Scuola di perfezionamento in studi coloniali si propone il duplice fine di promuovere gli studi coloniali e di dare agli aspiranti ad impieghi, professioni od attività varie in Colonia l'alta cultura specifica all'uopo necessario.

#### Art. 180.

Alla Scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

Possono pure essere ammessi coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori: essi, però, possono conseguire soltanto un attestato degli studi compiuti e degli esami superati.

#### Art. 181.

Il corso della Scuola ha la durata di un biennio.

#### Art. 182.

Le materie d'insegnamento della Scuola sono le seguenti:

1. Storia coloniale (generale e italiana) (biennale).
2. Geografia politica ed economica delle Colonie (italiane e straniere).
3. Etnologia generale e giuridica delle Colonie italiane.
4. Diritto e legislazione coloniale (italiana e comparata) (biennale).
5. Politica coloniale.
6. Storia ed istituzioni musulmane.
7. Storia ed istituzioni etiopiche.
8. Igiene coloniale.
9. Contabilità di Stato.
10. Lingua e letteratura araba (biennale).
11. Lingua e letteratura amarica (biennale).